

# **Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione**

**Modifica del 9 dicembre 1999**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

La disposizione modificata qui di seguito, menzionata nel contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, allegato al decreto del Consiglio federale del 19 novembre 1998<sup>1</sup>, è dichiarata di obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

## **Art. 10            Salari minimi**

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2000 e ha effetto sino al 31 dicembre 2002.

9 dicembre 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

1765

<sup>1</sup> FF 1998 4400

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.